



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la*  
*Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora operativa la Convenzione regolante le attività di accreditamento a cura dell’Organismo unico nazionale di accreditamento italiano-Accredia- nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che, quindi, si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica, non basata su un certificato di accreditamento, di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del MiSE in data 07/11/2018 con il quale la **EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY S.r.l.** con sede in Via Gourgnè n.21 – TORINO, è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all’articolo 39 del Regolamento

(UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per la seguente specifica tecnica armonizzata, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

**Laboratorio di Prova (SVVCP 3):**

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/111	EN 14388	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche	-----

**VISTO** che sono state portate a compimento anche le conseguenti operazioni volte alla notifica (**NB 0477**) tramite lo strumento elettronico elaborato dalla Commissione europea (NANDO).

**VISTA** la richiesta presentata in data **10/12/2020** da **EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY S.r.l. (NB 0477)**, di rinuncia alla autorizzazione e notifica quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011.

**DECRETA**

Art. 1

1. L'Autorizzazione, ai fini dello svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, di cui al Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica in data 07/11/2018, rilasciata in favore di EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY S.r.l. con sede in Via Gourgnè n.21 – TORINO è revocata.
2. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione svolta sino alla data del presente decreto, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel paragrafo 2 dell'Allegato D del D.Lgs. n.106/2017.
3. Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

Roma 08/01/2021

Il Direttore Generale  
(*Avv. Loredana Gulino*)